



COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

Provincia di Fermo

CAP 63841 – Via Garibaldi, 9

Tel. 0734.773521 - Fax 0734.773522

e-mail: comune@monteleonedifermo.com

REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI E DI POLIZIA RURALE

DISPOSIZIONI GENERALI

PREAMBOLO

Il comune di Monteleone di Fermo riconosce alla viabilità minore, costituita dal reticolo delle strade comunali, vicinali di uso pubblico una funzione rilevante per il miglioramento della mobilità in ambito comunale, nonché un indubitabile valore storico -sociale.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie inerenti la difesa del suolo, delle strade e delle acque di scolo, e gli obblighi dei frontisti di strade comunali e vicinali ad uso pubblico.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

CAPO I
P R E M E S S A

Art 3

DIVIETO DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare e/o lavorare con ogni mezzo la sede delle strade vicinali. E' ad esclusivo carico del soggetto responsabile della distruzione e/o danneggiamento della strada vicinale l'onore ed il costo della ricostruzione e sistemazione della stessa.

Art 4

AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione della strada.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

CAPO II

FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Art. 5

ARATURE DEI TERRENI (FASCIE DI RISPETTO)

1. In prossimità delle strade pubbliche e vicinali le arature devono essere effettuate in maniera tale da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna per permettere di manovrare i mezzi d'opera senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali sulle strade. Detta fascia di rispetto o capezzagna non deve essere arata e deve essere mantenuta almeno inerbita.

2. La fascia di rispetto di cui al comma 1 deve avere una larghezza di almeno:

a) 1,00 m dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta se la strada e il terreno confinante sono in pianura;

b) 1,00 m dal piede della scarpata se la strada è in rilevato;

c) 1,50 m dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

d) 2,00 m dal ciglio superiore della scarpata se nel tratto di strada in trincea vi sia una scarpata alta oltre 3 m.

3. Se la fascia di rispetto o capezzagna è situata superiormente ad una scarpata stradale, qualora sia tecnicamente possibile e senza creare pregiudizio alla stabilità della scarpata stessa, dovrà assumere un'inclinazione in contropendenza rispetto al terreno sovrastante, al fine di contenere meglio l'acqua di scolo dei campi. Questo tipo di lavorazione e sistemazione dei terreni a monte della strada, che comporterà un sia pur lieve aumento dell'altezza della scarpata, potrà essere effettuato una volta nel corso di una sola annata agraria. Negli anni successivi le arature dovranno continuare ad essere fatte con spostamento delle zolle verso monte in modo tale da salvaguardare la capezzagna così ottenuta.

4. Tra la fascia di rispetto e il terreno dovrà essere realizzato un fosso di guardia, che dovrà correre parallelamente alla strada, avente una profondità ed una larghezza adeguata rispetto alla quantità d'acqua da smaltire.

5. Le scarpate dei fondi laterali alle strade devono essere mantenute in stato tale da impedire franamenti e cedimenti del terreno, ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze, caduta di massi o di altro materiale sulla strada, comprese le sue pertinenze. Devono altresì essere realizzate, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

6. I frontisti di fossi o corsi d'acqua, sia pubblici che privati, dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna per permettere di manovrare i mezzi d'opera senza danno ai fossi o corsi d'acqua ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali all'interno degli stessi.

7. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 3,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.

8. La fascia di rispetto di cui al comma 7, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, deve avere una larghezza di almeno:

a) 2,00 m per i fossi permanenti demaniali (catastalmente di proprietà pubblica);

b) 1,00 m per i fossi permanenti privati (catastalmente di proprietà privata);

9. In prossimità delle strade e dei fossi, per evitare che si possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai corsi d'acqua, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

10. Al fine di evitare episodi di dilavamento ed erosione del terreno ed allo scopo di evitare il danneggiamento delle strade e dei fossi, i terreni dovranno essere coltivati nel rispetto delle pratiche agronomiche previste dal Decreto M.I.P.A.F. n. 5406 del 13 dicembre 2004 (Allegato 2 "Elenco delle norme per il Mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali" - art. 5 Reg. CE 1782/03 e allegato IV per quanto attiene alla descrizione delle norme per la realizzazione di solchi acquei temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti).

11. In prossimità di edifici pubblici, fonti pubbliche ecc. ecc. le arature e/o altre lavorazioni dovranno essere effettuate in maniera tale da mantenere una fascia di rispetto di almeno 2 ml. Tale fascia dovrà essere mantenuta pulita da sterpaglie o rovi

12. Il Comune può disporre che i proprietari o i conduttori dei fondi eseguano le opere necessarie affinché venga data piena attuazione alle norme del presente articolo e, qualora gli interessati non provvedano entro il termine assegnato, il comune potrà provvedervi direttamente a spese dei soggetti inadempienti.

Art. 6

OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.

2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

3. La pulizia del manto stradale da eventuale insozzamento causata da perdita di letame o di liquame per la pratica dello spandimento delle deiezione animali, nonché per lo spandimento di pantano proveniente dalle colture, sarà a posta a carico dei soggetti che hanno effettuato tali attività.

Art. 7

DELLE STRADE COMUNALI

1. Le strade classificate come "comunali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.

2. Nei tratti ove la strada comunale abbia ai lati una rete scolante realizzata “a cielo aperto”, questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.

3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell’Ente proprietario.

Art. 8

DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell’acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo e l’impatto a valle;

Art. 9

DIRAMAZIONE E ACCESSI

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza dell'autorità competente.

Art. 10

PRECAUZIONI DA OSSERVARE NEL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI

Sulle strade asfaltate o inghiaiate è vietato:

a) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;

b) il traino a strascico di materiale o attrezzi.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al

loro sgombero ed alla pulizia. Qualora il transito su determinate strade si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, e' in facoltà del Sindaco di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti. Quando fa uso di tale facoltà il Sindaco fa apporre a cura dell'Ufficio Tecnico comunale i prescritti segnali. Le strade comunali, vicinali di uso pubblico e vicinali di uso privato del Comune di Monteleone di Fermo, individuate nelle cartografie catastali e nel piano regolatore, pur essendo in parte idonee per il passaggio di mezzi pesanti ovvero nel caso si effettuino lavori sui fondi agricoli o su aree urbane che necessitano di utilizzare qualsiasi mezzo pesante sono spesso oggetto di danneggiamenti da parte di terzi per il transito e/o l'utilizzo di tali mezzi. In tal caso il proprietario del mezzo pesante nonché il committente saranno responsabili per gli eventuali danni provocati alla sede stradale ed il Comuni imputerà loro il costo relativo al ripristino.

Art. 11

REGOLAZIONE DELLE SIEPI LUNGO LE STRADE

I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. In caso di intervento sostitutivo del Comune, si procederà al recupero delle spese da parte dei soggetti obbligati.

Art. 12

OCCUPAZIONE DI STRADE COMUNALI E VICINALI

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessi e pertinenze.

Nel relativo atto concessorio devono venire indicati la località l'estensione, la durata ed il tipo dell'occupazione.

CAPO III

A C Q U E

Art. 13

DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione dei fossi di guardia, aventi una profondità ed una larghezza adeguata rispetto alla quantità d'acqua da smaltire, parallelamente alla strada onde evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse. Il fosso di guardia dovrà, comunque rispettare, le seguenti caratteristiche minime:

- a) Larghezza e profondità di almeno 40 cm qualora il terreno sia in pendenza;
- b) Larghezza di almeno 40 cm e profondità di almeno 25 cm per i terreni pianeggianti.

I fossi devono essere realizzati ad una distanza minima prevista all'art. 5 comma 2 e dovranno sboccare nel tombino più vicino od in mancanza di questo l'acqua potrà confluire sulla cunetta stradale in modo che non danneggi la carreggiata stradale.

I proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione di tutte le opere di regimazione dello scolo delle acque (solchi trasversali, bocchette stradali ecc. ecc.), dei terreni laterali posti a monte e a valle delle strade comunali e vicinali, in modo da condurle verso fossi o canali di scolo esistenti allo scopo di eliminare il fenomeno del dilavamento ed ammassamento del terreno melmoso sulle scarpate stradali con conseguenti frane e cedimenti delle stesse. Tali operazioni di manutenzione debbono essere ripetute con ciclicità tale da assicurare sempre un libero deflusso delle acque.

CAPO IV
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Art. 14

OBBLIGHI PER LA MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI

I proprietari ed i conduttori di terreni e lotti incolti, recintati e non, situati all'interno del perimetro del centro storico e/o nelle immediate vicinanze di abitazioni situate al di fuori del centro storico, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, devono provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolar modo provvedendo a ripulire il terreno da erbacce e rovi, all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo dell'anno le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica ed il pericolo d'incendi.

CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le funzioni di vigilanza sono svolte dal personale comunale oltre che dal Sindaco.
Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

Art. 16

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista).
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi; della sanzione amministrativa accessoria deve esserne fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
5. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati nel verbale di accertamento, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando al trasgressore le eventuali spese sostenute.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.